

Poco spazio? Una colpa

AZIENDA SCUOLA

Di Carlo Forte

La Cassazione: la scuola deve garantire libertà di movimento agli alunni

Eppure da settembre le aule saranno più piene

L'amministrazione scolastica ha sempre l'obbligo di adottare misure preventive degli infortuni per consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l'ordinato svolgimento della lezione. E se non lo fa, risponde degli infortuni occorsi agli alunni durante l'attività didattica. E' questo il principio affermato dalla II sezione civile della Corte di Cassazione, con una sentenza depositata il 22 aprile scorso (9542). La sentenza apre scenari inquietanti per gli sviluppi che potrebbero intervenire per effetto del sovraffollamento delle classi previsto dal 1° settembre prossimo, specialmente nelle scuole superiori, dove il numero minimo di alunni per costituire una classe è stato fissato dalla riforma Gelmini in 27 studenti. Fermo restando che il massimo può arrivare fino a 30 e tale limite è derogabile in eccesso nell'ordine del 10%. E quindi sarà legittimo costituire anche classi di 33 alunni. Il caso riguardava un alunno di scuola media, che durante l'ora di educazione musicale aveva subito un infortunio riportando la rottura di due incisivi. La frattura era intervenuta perché lo studente era stato colpito da una gomitata di un compagno, mentre accostava il flauto alle labbra apprestandosi a suonarlo.

I genitori dello studente, dunque, avevano presentato ricorso e avevano ottenuto il risarcimento dei danni nella fase di merito, sia in I che in II grado. Il ministero dell'istruzione, però, aveva ritenuto di presentare ricorso in Cassazione, argomentando che l'infortunio era avvenuto a causa di un movimento repentino, come tale inevitabile, e che il docente si trovava regolarmente in classe mentre si svolgevano i fatti. In buona sostanza, dunque, la responsabilità del fatto non sussisteva perché, in ogni caso, il docente non avrebbe potuto fare nulla per evitare il fatto, in quanto dovuto a un caso fortuito.

La tesi però non è stata condivisa dalla Suprema corte. I giudici di legittimità hanno spiegato che, quando un alunno si fa male in classe o comunque nel periodo in cui è affidato alla vigilanza dell'insegnante, scatta automaticamente la presunzione di responsabilità in capo al docente. E quindi si verifica la cosiddetta inversione dell'onere della prova. In sostanza, dunque, non è il genitore che deve provare la responsabilità dell'insegnante, ma è quest'ultimo che deve discolparsi provando di non avere potuto impedire il fatto.

E proprio su quest'ultimo elemento si sono appuntate le argomentazioni della Corte. Secondo i magistrati superiori per provare l'inesistenza della responsabilità non basta essere in classe al momento dell'infortunio. E' necessario, infatti, che l'amministrazione scolastica abbia posto in essere tutte le misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l'ordinato svolgimento della lezione. E siccome l'amministrazione non aveva provato l'esistenza di queste misure la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ministero dell'istruzione al pagamento di 2500 euro di spese.

Il garantire spazi adeguati, per la libertà di movimento degli alunni, il prossimo anno sarà più difficile alla luce della riforma Gelmini. Nonostante la normativa sulla sicurezza prevede espressamente che ogni soggetto interessato dovrebbe avere a disposizione 1.96 metri quadri netti (si veda ItaliaOggi del 2/12/2008). Il che vuol dire che una classe di 30 alunni dovrebbe avere a disposizione un'aula di non meno di 60 metri quadri netti. In un tale contesto, dunque, se la Corte di cassazione dovesse consolidare quest'ultimo orientamento, l'amministrazione potrebbe andare incontro a sicura soccombenza ogni volta che dovesse verificarsi un infortunio in classe.